





# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. 17448

Roma, 2 luglio 2008



Spett.le  
Dipartimento Beni  
c. a. me  
17/2

MOD. 5

Ala Direzione Generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure c.a. Dott.ssa Maddalena Ragni

e.p.c.

Al Segretario Generale  
SEDE

Ala Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana c.a. Dott. Mario Lolli Ghetti

**Oggetto:** Parere in merito all'interpretazione dell'art. 17, comma 3, lett. ee) d.P.R. 26 novembre 2007 n. 233 recante "funzioni di stazione appaltante" in capo alle Direzioni regionali

La Direzione Generale in indirizzo, con lettera 9 giugno u.s., prot. n. 5078, ha sottoposto all'attenzione dell'Ufficio legislativo la questione inerente la corretta interpretazione dell'art. 17, comma 3, lett. ee) del d.P.R. 26 novembre 2007 n. 233, dispone che "il direttore regionale svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi....affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza".

che conferisce al Direttore regionale le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi.

In particolare sono state prospettate le seguenti problematiche:

1) se l'art. 17 citato debba essere interpretato restrittivamente o meno. In particolare se le Direzioni regionali possano svolgere la funzione di stazione appaltante solo in relazione agli

interventi conservativi, e non anche per tutti gli altri interventi di natura non conservativa, ad esempio, interventi connessi ai c.d. "progetti integrati" ex art. 1, comma 1142, l. n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), la cui funzione di stazione appaltante spetterebbe invece alle Soprintendenze;

2) se le funzioni di stazione appaltante della Direzione regionale possano prevalere rispetto a quelle degli "Istituti centrali e dotati di autonomia speciale" di cui all'art. 15, comma 3, d.P.R. n. 233/07.

### INTERVENTI CONSERVATIVI

In ordine al primo quesito, occorre muovere dal testo dell'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, in base al quale la "conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro".

È difatti evidente che la nozione di "interventi conservativi", usata dall'art. 17, comma 3, lett. ee) d.P.R. cit., trova la sua esplicitazione nel citato articolo del codice dei beni culturali dal quale si evince che la conservazione costituisce, un intervento di natura complessa costituita dallo studio, dalla prevenzione, dalla manutenzione e dal restauro.

È necessario, pertanto, verificare se i progetti c.d. "integrati" ex art. 1, comma 1142, l. finanziaria 2007 rientrino o meno tra gli "interventi conservativi" di cui all'art. 17 citato.

L'art. 1, comma 1142, cit. dispone che "per consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici o librari, i progetti di tutela paesaggistica e archeologica – monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici è autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008".

La previsione della legge finanziaria, come è evidente, mette insieme tipologie di interventi differenti, alcuni quali la manutenzione e il restauro, sicuramente qualificabili come "interventi conservativi".

Per tali tipologie di interventi e progetti, la funzione di stazione appaltante spetta alla Direzione regionale e non è funzione, tra l'altro, delegabile alle Soprintendenze giusta il disposto dell'art. 17, commi 3 e 4, D.P.R. n. 233/07.

Per contro, la funzione di stazione appaltante per le altre tipologie di progetti integrati, menzionati all'art. 1, comma 1142, cit., spetta alle Soprintendenze.

Così è, ad esempio, per i progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari o per i progetti di valorizzazione, che ben si differenziano dagli interventi conservativi in quanto è diversa la loro funzione.

#### ISTITUTI CENTRALI E DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Quanto alla seconda questione, relativa agli **Istituti dotati di autonomia speciale**, si ribadisce quanto già espresso dall'Ufficio legislativo con nota del 4 giugno 2008, prot. n. 9381 e ribadito nella circolare n. 124 dell'11 giugno 2008 del Segretariato generale, che per pronto riferimento si allega.

In particolare, si osserva che le Direzioni regionali non possono interferire nella funzione di stazione appaltante spettante agli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'art. 15, comma 3, d.P.R. n. 233/07.

Infatti, l'art. 17, comma 1, d.P.R. citato, dispone che "*le direzioni regionali...coordinano l'attività delle strutture periferiche del Ministero di cui all'art. 16....*". Tra queste strutture periferiche non rientrano gli Istituti dotati di autonomia speciale.

Una diversa interpretazione, inoltre, contrasterebbe con la logica sottesa alla speciale autonomia conferita a tali Istituti.

Del tutto analoga è la questione degli **Istituti centrali**, per i quali l'art. 12 d.P.R. n. 805 del 1975, contempla uno specifico riconoscimento "*di autonomia amministrativa e contabile*".

Del resto sia gli Istituti centrali che quelli dotati di autonomia speciale non possono essere considerati "*amministrazioni periferiche*" del Ministero ex art. 16, comma 1, d.P.R. n. 233/07.

Infatti tali Istituti sono disciplinati nel capo III del d.P.R. avente ad oggetto gli "*Istituti centrali e Istituti con finalità particolari*" e non nel capo IV riguardante le "*Amministrazione periferiche*".

Cordiali saluti.

All. cit.

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Mario Torsello  
